



Regole Covid e Green Pass dal 1° aprile

Il 25 marzo 2022, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- L’obbligo per tutti i lavoratori: indossare fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro e nei seguenti casi:
 - in tutti i luoghi al chiuso;
 - in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.
- L’obbligo per tutti: indossare fino al 30 aprile 2022 le mascherine FFP2 nei seguenti casi:
 - per assistere agli spettacoli aperti al pubblico in (cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento);
 - per assistere agli eventi e competizioni sportivi.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE

Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Base (da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (nella bozza del Decreto precedentemente diffusa, per l’accesso ai ristoranti al chiuso era previsto il Green Pass Rafforzato);
- corsi di formazione pubblici e privati;

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1 al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato (da vaccinazione o guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;





- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Come detto sopra nel testo definitivo del Decreto è stato più chiaramente specificato l'obbligo per tutti i lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, di indossare fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. Inoltre, anche per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, dal 25 marzo sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (derivante da tampone antigenico o molecolare)

Attenzione però perché fino al 15 giugno 2022 per gli over 50 resta l'obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro in caso di inadempimento.

Questo significa che dal 1° aprile 2022, nonostante rimanga l'obbligo di vaccino per gli over 50, non ci sarà più la sospensione dal lavoro e dello stipendio nel caso in cui i lavoratori over 50 non abbiano il Green Pass Rafforzato.

L'obbligo di vaccinazione rimane, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario, con sospensione da lavoro e stipendio in caso di inadempienza.

ISOLAMENTO

Confermato dal 1° aprile 2022 il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid 19, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid 19, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

AUTOSORVEGLIANZA

Confermato che dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza.

Ricordiamo che il regime dell'auto-sorveglianza consiste:

- nell'obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;
- di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid 19, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto



Smart Working semplificato fino al 30 giugno

La misura relativa al lavoro agile è contenuta all'Articolo 10 (comma 2) e richiamata anche nell'Allegato B del provvedimento. Nello specifico, è prevista la prosecuzione fino a fine giugno per:

- l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77;
- l'autosorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (fragili in base alle condizioni e alle patologie ammesse, ndr), di cui all'art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

